



Decreto n. 466

Anno 2019

Prot. n. 70864

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l'art. 18;
- VISTO il [decreto rettorale n.406 del 5 aprile 2019](#) con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati, in vigore dal 6 aprile 2019;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2019 che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 240/2010 nella parte in cui non prevede, tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari, il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- ATTESA, pertanto, la necessità di modificare gli articoli 9 comma 4, 12 comma 7, 13 comma 1, 15 comma 4, 16 comma 2, 18 comma 7, 19 comma 3 e 20 comma 2 del citato Regolamento alla luce della predetta sentenza;
- VISTO il parere reso dalla Commissione Affari Generali nella seduta dell'11 aprile 2019;
- VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella del 12 aprile 2019;
- PRESO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 aprile 2019, di approvazione del nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”

DECRETA

la modifica del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati”, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, in sostituzione del Regolamento emanato con D.R. n.406/2019, con riguardo agli artt. 9 comma 4, 12 comma 7, 13 comma 1, 15 comma 4, 16 comma 2, 18 comma 7, 19 comma 3 e 20 comma 2.
Firenze, 16 aprile 2019

F.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati

TITOLO 1

Ambito di applicazione e programmazione

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di chiamata diretta ai sensi della legge 4 novembre 2005, n. 230, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 in data 11 marzo 2005 e del Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze.

TITOLO 2

CAPO I

Attivazione delle procedure di selezione

Articolo 2

Procedura di copertura del posto

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della programmazione triennale del personale, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di copertura dei posti di professore ordinario e associato a maggioranza assoluta dei professori ordinari, per la chiamata di professori ordinari, e dei professori ordinari e associati, per la chiamata di professori associati.

2. Nella delibera il Dipartimento dovrà indicare:

- a) il ruolo da coprire;
- b) le modalità di copertura del posto e, per le procedure valutative di cui all'art.24 comma 6, la motivazione rafforzata relativa alla scelta:
 - b.1. chiamata all'esito della procedura selettiva di cui all'art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010;
 - b.2. chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per i ricercatori a tempo determinato di tipologia b);
 - b.3. chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della stessa legge;
 - b.4. chiamata ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 240/2010 per coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;
- c) la copertura finanziaria del posto per il quale è indetta la procedura, qualora gravante su fondi esterni;
- d) il settore concorsuale e il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente;
- e) il parere dell'altro Dipartimento referente, qualora il Dipartimento non sia unico referente del/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nella procedura;
- f) le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico) ivi compresa, per i settori che prevedono attività assistenziale, l'indicazione della relativa attività, secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata, nonché della struttura presso la quale questa sarà svolta, e del titolo di studio richiesto;
- g) nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'art. 18, commi 1 e 4 e dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 12;
- h) nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010, l'indicazione dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato.



Articolo 3

Definizione dei punteggi relativi alle attività di cui all'art.18 comma 1 della legge 240/2010

1. I punteggi, espressi in centesimi, da attribuire a ciascun candidato, relativi alle attività di cui all'art.18 comma 1 della legge 240/2010, a cui si deve attenere la Commissione per le procedure di cui all'art. 18 commi 1 e 4 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, sono i seguenti:

- a) pubblicazioni scientifiche: punteggio massimo 40;
- b) attività didattica: per il possesso dei requisiti utili al fine dell'esonero dalla prova didattica secondo quanto stabilito dal successivo art.8 comma 3 lett. h) o, in alternativa, per il conseguimento dell'idoneità alla prova didattica di cui al successivo art. 11 comma 4: 15 punti; per l'attività didattica ulteriore rispetto a quella utile al fine dell'esonero dalla prova didattica di cui al successivo art.8 comma 3 lett. h): punteggio massimo 10;
- c) curriculum: punteggio massimo 35 con il dettaglio di cui ai seguenti commi 2 e 3.

2. Le attività inquadrabili nel curriculum, di cui al precedente comma 1 lettera c), sono le seguenti:

- I. tutta l'attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche di cui alla precedente lettera a) del comma 1;
- II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale;
- III. attività assistenziale.

3. Nel caso di procedure relative a posti per i quali non sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, alle attività inquadrabili nel curriculum sono attribuiti a ciascun candidato i seguenti punteggi espressi in centesimi:

- I. tutta l'attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche di cui alla lettera a) del comma 1: punteggio massimo 25;
- II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale: punteggio massimo 10.

Nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, alle attività inquadrabili nel curriculum sono attribuiti i seguenti punteggi espressi in centesimi:

- I. tutta l'attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche di cui alla precedente lettera a) del comma 1: punteggio massimo 15;
- II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale e attività assistenziale: punteggio massimo 20.

4. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5 la valutazione viene effettuata dalla Commissione in conformità a quanto previsto dal D.M. MIUR 344 del 4 agosto 2011 e s.m.i., come previsto dal successivo articolo 14 comma 3.

Articolo 4

Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività scientifica

1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono considerate le pubblicazioni di cui alla normativa relativa alla valutazione della qualità della ricerca.

2. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica, la Commissione deve tenere in considerazione i seguenti elementi:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) attività di terza missione e conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- d) consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio;
- e) ogni altro titolo previsto dalla normativa vigente.



3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1 e di quanto previsto al comma 2 lettera d) del presente articolo è svolta sulla base degli ulteriori seguenti elementi:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza;
- b) congruenza con il settore concorsuale e con il profilo scientifico individuato da uno o più settori scientifico-disciplinari indicati nel bando;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Articolo 5

Criteri di valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza con il settore concorsuale messo a bando, e in subordine anche col relativo macrosettore, ivi comprese le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Articolo 6

Criteri di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte a livello di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale

1. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte a livello di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale sono considerati la numerosità e la durata delle suddette attività, nonché la loro tipologia e specificità.

Articolo 7

Criteri di valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario

1. La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione. Sono valutati la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, nonché eventuali indicatori quantitativi dell'attività medesima.

CAPO II

Copertura dei posti mediante procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18 commi 1 e 4 legge 240/2010

Articolo 8

Indizione della procedura di selezione

1. Alla selezione di cui all'art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010, si procede mediante bando pubblico emanato dal Rettore e pubblicato sull'Albo Ufficiale e sui siti dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'Unione europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.



3. Il bando deve contenere:

- a) l'indicazione del ruolo da coprire;
- b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto la copertura del posto oggetto del bando;
- d) le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico) ivi compresa, per i settori che prevedono attività assistenziale, l'indicazione della relativa attività, secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata, nonché della struttura presso la quale questa sarà svolta, e del titolo di studio richiesto;
- e) le informazioni sui diritti e i doveri del docente e sul trattamento economico e previdenziale;
- f) i requisiti di ammissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- g) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può trasmettere, comunque non inferiore a dodici;
- h) la previsione dello svolgimento di una prova didattica con esclusione per il candidato che sia già professore ordinario o associato in Università italiane, o abbia svolto negli ultimi cinque anni e in tre anni accademici distinte attività didattica frontale non inferiore a 35 ore annue, nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nel bando, in corsi di laurea o laurea magistrale presso Atenei italiani;
- i) l'indicazione dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato qualora richiesto e dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
- j) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento;
- k) la previsione della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica e delle altre attività inquadrate nel curriculum secondo quanto previsto nei precedenti articoli da 3 a 7;
- l) il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

Articolo 9

Requisiti di ammissione alla selezione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione:

- a) studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale, oppure per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non ancora in servizio;
- b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, oppure in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non ancora in servizio, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della legge 240/2010;
- c) professori già in servizio, presso altri Atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, oppure uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto del bando, oppure in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

2. L'Ateneo emette bandi formulati in coerenza con quanto previsto all'art.18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Alle relative procedure possono partecipare esclusivamente coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio presso l'Università degli Studi di Firenze, o non sono stati titolari di assegni di ricerca né iscritti a corsi universitari della medesima Università.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.



4. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati. Avverso il provvedimento di esclusione i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame entro il termine perentorio di dieci giorni. Sulla richiesta il Rettore si esprime nel termine di quindici giorni.

Articolo 10

Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta, su indicazione del Dipartimento, da tre (o cinque) professori ordinari, di cui non più di uno (o due) interni. La delibera è adottata nella composizione ristretta ai professori ordinari per le procedure relative a posti di professore ordinario, oppure ai professori ordinari e associati per le procedure relative a posti di professore associato. La commissione è individuata secondo le seguenti modalità: un componente (o due), anche non in servizio presso l'Ateneo, su designazione del Consiglio del Dipartimento interessato; i restanti componenti esterni sorteggiati rispettivamente da due (o tre) terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato. In caso di dimissioni di un membro sorteggiato, per la sostituzione si procederà con sorteggio fra i quattro (o sei) restanti nominativi delle terne proposte dal Dipartimento. Le operazioni di sorteggio sono effettuate ad opera degli uffici dell'Amministrazione centrale secondo modalità deliberate dagli Organi di governo.
2. La Commissione è composta da professori ordinari, afferenti al settore concorsuale posto a bando, di cui almeno uno (o due) afferente/i, ove possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge ai settori scientifico-disciplinari compresi nel macro settore concorsuale al quale appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve prevedere, ove possibile, almeno un commissario per ogni settore. Possono altresì essere proposti e nominati quali membri della Commissione, i professori straordinari di cui all'articolo 1, comma 12, della Legge 230/2005 qualora provvisti di abilitazione scientifica nazionale, nonché dei requisiti di cui al successivo comma 3.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della Commissione solo professori ordinari che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, i Dipartimenti dovranno acquisire agli atti le relative dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e provvedere ai relativi controlli secondo quanto previsto dall'art.71 del medesimo decreto.
4. I componenti sottoposti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere, oppure da istituzioni di ricerca con competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore ordinario con un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
5. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento, nella formazione delle terne è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.
6. La commissione si avvale di un esperto linguistico di Ateneo ai fini dell'accertamento delle competenze linguistiche previste dal bando.
7. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di ricasazione di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina o dal giorno in cui il candidato ha potuto avere conoscenza della causa di ricasazione, purché anteriormente alla data della prima riunione della Commissione.



Dell'istanza di ricasazione è data notizia agli altri candidati che entro dieci giorni possono presentare eventuali deduzioni in merito. Il Rettore, sentita la Commissione ed il Dipartimento proponente, si esprime sull'istanza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.

9. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

Articolo 11

Modalità di svolgimento della selezione

1. Nella prima riunione, i componenti della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro. La Commissione, preso atto dei punteggi di cui al precedente articolo 3 e di quanto stabilito dai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, definisce il dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi da attribuire e nel caso di procedure implicanti attività assistenziali definisce, altresì, esplicitamente la ripartizione dei 20 punti tra le attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale e l'attività assistenziale.

2. Una volta presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro e i candidati.

3. Le determinazioni adottate dalla Commissione nella prima riunione sono pubblicate sul sito di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

4. Per la prova didattica, ove prevista, la Commissione predispone un numero di buste pari al numero dei candidati che devono sostenere la prova maggiorato di due, al fine di dare a ciascun candidato la possibilità di estrarre tra almeno tre buste diverse. Ciascuna busta contiene tre tracce inerenti a temi generali e metodologici del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando. Ventiquattro ore prima dello svolgimento della lezione, in seduta pubblica, tramite sorteggio viene individuato l'ordine di estrazione delle buste da parte dei candidati. Ogni candidato, nell'ordine individuato, estrae a sorte una busta e sceglie una delle tre tracce ivi contenute. La lezione, da tenersi pubblicamente, è valutata positivamente e pertanto considerata superata con giudizio di idoneità, o negativamente, e pertanto non superata con giudizio di non idoneità. I giudizi di idoneità o non idoneità devono essere adeguatamente motivati. Il conseguimento dell'idoneità alla prova didattica comporta l'attribuzione di 15 punti come stabilito dal precedente art. 3 comma 1.

5. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, oppure della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri, la Commissione individua con congruo anticipo la data del relativo colloquio.

6. La data e l'orario della convocazione per la scelta della prova didattica e per il successivo accertamento delle competenze linguistiche, se previste, oppure della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, sono pubblicati sul sito di Ateneo con congruo anticipo, in ogni caso non inferiore a quindici giorni. L'idoneità linguistica viene accertata tramite colloquio. I giudizi di idoneità o non idoneità devono essere adeguatamente motivati.

7. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato vincitore indicando il relativo settore scientifico-disciplinare. Il candidato vincitore non può aver ottenuto un punteggio inferiore a 65/100 e deve risultare idoneo alla prova linguistica se prevista dal bando.

8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi, da adottarsi entro il



termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.

9. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 12

Chiamata del candidato vincitore

1. Il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, e dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, fatta salva la proroga eventualmente concessa dal Rettore per motivate esigenze. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato vincitore, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.

2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al precedente comma 1, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.

3. Qualora entro trenta giorni oppure entro la proroga accordata dal Rettore ai sensi del comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna deliberazione ai sensi dei commi 1 e 2, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di amministrazione.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 che precedono, il Dipartimento non potrà richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.

5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato vincitore è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.

7. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di appartenenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

CAPO III

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 5, legge 240/2010

Articolo 13

Attivazione della procedura e proposta della Commissione

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della legge 240/2010, il Dipartimento, a maggioranza dei professori ordinari e associati, attiva la procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della stessa legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, chiedendo all'interessato la relazione sull'attività svolta. Il Dipartimento non può attivare la procedura per i titolari di contratto che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di appartenenza, oppure con il Rettore,



con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione.

2. A tal fine, il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza dei professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto in riferimento a quanto previsto dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e s.m. i.. La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) o dell'art. 29, comma 5 della legge 240/2010. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.

3. Nella medesima seduta ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui al precedente articolo 10.

4. La Commissione proposta dal Dipartimento ai sensi del comma 3, viene nominata dal Rettore dopo l'approvazione dell'attivazione della procedura da parte del Senato e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Commissione di valutazione

1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 10 del presente Regolamento.

2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.

3. La Commissione, effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e s.m. i.

4. La Commissione esprime la valutazione in merito al ricercatore con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 15

Chiamata in ruolo del professore Associato

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni.

2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di approvazione della chiamata, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel



ruolo di professore associato con provvedimento del Rettore.

4. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

CAPO IV

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 240/2010

Articolo 16

Indizione della procedura di valutazione

1. Il Rettore, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento della proposta di copertura di cui all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, indice la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore ordinario e associato di professori associati e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 legge 240/2010.

2. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a trenta giorni, di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

4. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati. Avverso il provvedimento di esclusione i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame entro il termine perentorio di dieci giorni. Sulla richiesta il Rettore si esprime nel termine di quindici giorni.

Articolo 17

Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 10 del presente Regolamento.

2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.

3. La procedura di valutazione è effettuata in base ai criteri di valutazione previsti dal bando secondo quanto previsto dall'articolo 3 e seguenti.

4. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua l'idoneo, o il vincitore nel caso di più candidati, indicando il settore scientifico-disciplinare al quale il Dipartimento dovrà attenersi per la proposta di chiamata. Il candidato idoneo o vincitore non può aver ottenuto un punteggio inferiore a 65/100.

5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.



Articolo 18

Chiamata in ruolo del Professore associato o ordinario

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario e di professori ordinari e associati nel caso di chiamata di un professore associato. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, fatta salva la proroga eventualmente concessa dal Rettore per motivate esigenze. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, o vincitore nel caso di più candidati, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.
2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al precedente comma 1, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.
3. Qualora entro trenta giorni oppure entro la proroga accordata dal Rettore ai sensi del comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna deliberazione ai sensi dei commi 1 e 2, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 che precedono, il Dipartimento non potrà richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.
5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato vincitore è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.
7. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

CAPO V

Chiamata di idonei ai sensi della legge 210/1998, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, legge 240/2010

Articolo 19

Procedura di chiamata

1. Possono essere destinatari di chiamata coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità.
2. Le proposte motivate di chiamata sono assunte dal Consiglio del Dipartimento referente del settore scientifico-disciplinare dell'idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di professore ordinario, e dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di professore associato. Qualora il Dipartimento non sia unico referente, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.
3. Non si può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo il professore è sottoposto ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione del Dipartimento, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal MIUR.



TITOLO 3

Procedura di copertura dei posti per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, legge 230/2005

Articolo 20

Procedura di attivazione

1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi nella composizione limitata al ruolo corrispondente e a quelli superiori.
2. Non è consentita al Dipartimento la proposta di chiamata di coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.
4. La delibera deve contenere:
 - a. l'indicazione, debitamente motivata, dell'adozione della modalità di reclutamento in oggetto;
 - b. l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare individuato;
 - c. l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopracitata e di un curriculum vitae adeguato alle esigenze di cui al punto b.;
 - d. il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico-disciplinare di cui il Dipartimento è referente;
 - e. il parere dell'eventuale altro Dipartimento referente;
 - f. la modalità di copertura finanziaria;
 - g. il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda sanitaria presso la quale verrà prestata l'attività assistenziale.

Articolo 21

Nomina in ruolo

1. La proposta del Dipartimento è approvata dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione e inviata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per il rilascio del prescritto nulla-osta alla nomina.
2. Acquisito il nulla-osta del Ministero, la nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale.

Articolo 22

Norma transitoria

1. La procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 240/2010 può essere utilizzata nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 23

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, di cui al decreto rettorale 9 febbraio 2017, n. 148, fatto salvo il completamento delle procedure in corso alla predetta data.